

P E R

D. GIUSEPPE , E D. ANTONIO GIURANNA , PER
D. IGNAZIO , E D. NICCOLA GIUNTI , E
PER D. CLAUDIO RANIERI

C O N T R A

IL PRINCIPE DI PALLAGORIO

N E L S. R. C.

COMMESSARIO DOTTISSIMO

Il Regio Consigliere Sig. D. Gaetano Celano .



opera rinvenuta da Italo Elmo il 26.06.2020

In dono agli amici di Pallagorio
comunità arbëreshe
in provincia di Crotone



L Barone di Stallattì D. Giuseppe Rovegno a' 20. Maggio del 1682. comprò dall' Ill. Principe di Caria-
ti D. Antonio Spinelli la Città di Umbriatico col suo Casale denomi-
nato Sangiovanni in Pallagorio , e collo stesso istrumento di compra
del Feudo fece acquisto di alcu-
ni corpi Allodiali , denominati Ca-

raconissa soprana , e sottana , le Mandricelle , Mon-
caria , li mulini di Vittravo , ed alcune Terre arato-
rie nelle Difese delli Scilieri , e Menzogna , beni tut-
ti siti in Territorio della Città di Umbriatico . Nella
morte di detto D. Giuseppe nel 1696 , col retaggio
di lui , passarono a D. Gianfrancesco Rovegno suo
unico figliuolo ed i suddetti Feudi , ed i sopraccen-
nati allodiali . Si congiunse D. Gianfrancesco in
matrimonio nel 1698. colla Sig. D. Anna Carafa di
Montecalvo , che gli portò in dote ducati diecimila ,

e da tal matrimonio nacquero D. Giuseppantonio Rovegno primogenito, e D. Domenico, e nel 1704. essendo la D. Anna gravida, appiccatafi grave infermità al suo Conforte, divenne questi per gli atti di Notar Ferro di Melissa, Terra Baronale dell'utile dominio di quel Conte, a solennizzare il suo nuncupativo testamento. Col medesimo istituì suo Erede il solo suo primogenito D. Giuseppantonio, cui anche destinò de' tutori, senza punto nominare nell'istituzione nè l'altro suo figliuolo, nè il ventre pregnante; e senza pensare neppure alle persone loro, cui fu ritroso eziandio a destinar tutori, nè volle, che ne avessero avuto cura quelli destinati per lo primogenito: ma forse per effetto della malignità del morbo, che aveagli corrotto lo spirito, ed il cuore, credè adempire a tutt' i suoi doveri, legando agli altri suoi figli gli alimenti nell'età minore, ed il piatto di ducati quattrocento dopo gli anni diciotto; anzi giunse a pretendere, che se dal ventre pregnante della sua Conforte nasceva figliuola femina, questa nulla avesse partecipato dal retaggio della famiglia Rovegno, semprechè la rata che a lei si dovea delle doti materne fosse stata, e si fosse giudicata bastevole per situarla. Questo testamento compiuto a' 10. Dicembre del suddetto anno 1704. fu seguito dalla morte del testatore, che accadde agli undeci del mese istesso (1). Non indugiarono punto i Tutori testamentarj a domandare l'esecuzione di quel testamento, che da ognuno di leggieri poteva riconoscersi di per se nullo per la inumana preterizione degli altri figliuoli. Quindi a'

(1) Fol. 52. proc. exam.

5

7. febbrajo 1705. si fece spedire, nella G. C. della Vicaria, in Banca del Mastrodatti Carlo Salerno, presso lo Scrivano Perfico, in beneficio del pupillo D. Giuseppantonio, il decreto di preambolo *ex asse* in forza del sopraccennato nullo, ed in ingiusto testamento. Sgravatafi indi la Principeffa di Pallagorio D. Anna Carafa dette alla luce il postumo a' 19. Luglio 1705., cui fu imposto il nome di Gianfrancesco Benedetto.

Fattosi intanto maggiore il primogenito D. Giuseppantonio conobbe forse la insanabile nullità del testamento paterno, e conobbe eziandio inefficace esser la pretesa sanatoria clausola codicillare, da Forensi creduta erroneamente opportuna a supplire anche alle mancanze delle solennità interne; e quindi, non tenendosi conto nè punto, nè poco della ingiunta disposizione testamentaria, tutt' i figli oprarono da Eredi, e disposero, ed amministrarono in comune l' allodio intero del retaggio del genitore; e specialmente il D. Domenico, che per lo più dimorò ne' Feudi e solo, ed in compagnia del primogenito D. Giuseppantonio, non solamente dispose de' beni burgenfatici, de' quali si riputò sempre compadrone, abitando pure nel palazzo principesco paterno; ma eziandio riformò detto palazzo, e lo ingrandì attaccandovi alcuni altri edificj anche appartenenti all' asse del comun genitore. Soltanto non ebbe la menoma ingerenza nelle cose feudali, perchè il Principe D. Giuseppantonio, che delle cose sue proprie era gelosissimo, e non voleva compagni nella sua signoria, non gliel permise giammai (1).

A 3

Ed

(1) Fol. 183. 192. usque ad 194. act. exam.

Ed il postumo D. Francesco quantunque mentre visse il suo fratello primogenito Principe D. Giuseppantonio, non avesse mai veduto Calabria, nè gli Feudi Umbriatico, e Pallagorio, pure da Napoli, dispose dell'allodio paterno da coerede, e da compadronne (1). All'incontro il sopraccennato Principe D. Giuseppantonio stante detta partecipazione de' suoi germani, non trovando bastevoli le sue rendite feudali, e la sua rata delle rendite burgenfatiche a mantenersi con quel fasto, ch'ei credeva corrispondente al suo merito, clandestinamente da' suoi germani alienò molti beni comuni; e potè di leggieri rinvenire degli attendenti, i quali affidati al decreto di preambolo, ed alla intestazione delle varie partite, credevansi sicuri contrattando con lui, che senza altra difamina, aveano apparente ragionevol motivo, di credere unico Erede, e solo padrone: ed è da avvertirsi, ch'egli il D. Giuseppantonio si dava tutta la premura di occultare a' suoi fratelli coeredi, e compadroni l'alienazione, e le dismembrazioni, ch'egli faceva del comun patrimonio (2): e poteva egli avere il dritto, di occultarle, lasciando agli altri l'esazione delle altre rendite, e facendo a vedere di esigersi per lui le rendite di quelli beni, ch'egli alienava.

Con questo sistema esigè egli dall'Università di Umbriatico duc. 1318. 15., dovuti alla paterna eredità (3): Si ricevette dalla Regia Corte duc. 4474. per ricompensa di annui duc. 336. 60. di fiscali sopra l'Università

(1) *Fol. cit.*

(2) *Fol 184. a r. & 185. act. exam.*

(3) *Fol. 184. 194. 210. 216. d. proc.*

7

fità di Stilo, anche del retaggio paterno (1) vendette a D. Giovanni, e a D. Michele Carafa duc. 8850., sopra l'arrendamento del tabacco, eziandio dell' affe paterno (2): Vendette a D. Luigi Tortora duc. 4000. sopra l'istesso arrendamento, del defonto suo genitore (3). Vendette a D. Vitale de Vitale una Casa sita in questa Capitale per duc. 1000. (4) tutti beni del retaggio paterno; e distrasse eziandio quanto di mobili, di femoventi, di gioje, e di nomi di debitori rinvenne nella paterna eredità; il che può di leggieri conoscersi, mettendo in confronto l'inventario che si fece alla morte del Principe Gianfrancesco (5), e l'inventario fattosi dopo la morte del Principe Giuseppantonio suo primogenito (6); da qual confronto apparisce, che questo ultimo non lasciò nella sua eredità neppure la metà del mobile antico spettante a' venienti *ab intestato*. Si congiunse il Principe D. Giuseppantonio in matrimonio con D. Teresa Briandate Sangiorgio, Dama di merito assai distinto, ma per quelle misteriose cagioni, che producono le varie catastrofi fisiche, morali, e politiche, si separarono di letto, e di abitazione i due Consorti, senza nessuna prole del loro congiungimento; ed allora fu, che tanto esso Principe D. Giuseppantonio, che i suoi fratelli D. Domenico, e D. Francesco si obbligarono

-
- (1) Fol. 54. *proc. exam.*
 (2) Fol. 55. *d. proc.*
 (3) Fol. 57. *d. pr.*
 (4) Fol. 19. *act. Superint.*
 (5) Fol. 42. *proc. exam. Cc.*
 (6) Fol. 77. *proc. ut sup.*

insolidum di corrispondere terziatamente alla Dama consorte, e Cognata rispettivamente ducati 800. all'anno come confessò, e dichiarò nel suo testamento D. Giuseppantonio.

Quindi vedendosi il D. Giuseppantonio in età avanzata, accagionato nel fisico, e senza speranza di figli, risolvette disporre de' suoi beni con testamento, che solennizzò a' 14. Maggio 1765.

Della Casa Rovegno non esistevano allora altri individui che il Principe testatore, ed il postumo D. Francesco, giacchè dopo la morte della comune madre D. Anna Carafa, che col suo testamento nell'anno 1761. aveva istituiti suoi eredi i tre suoi figliuoli D. Giuseppantonio, D. Domenico, e D. Francesco (1) era fene anche trapassato D. Domenico, dopo avere eziandio fatto il suo testamento, con cui a' 17. Ottobre del 1763. aveva istituito suoi eredi i suoi germani, cioè Principe D. Giuseppantonio, e l' postumo D. Francesco (2). Quindi il Principe suddetto per non divargarsi ad un Erede estraneo, istituì il suo germano vivente, ma lo gravò in modo, che non saprebbe indovinare se fosse stato meglio per D. Francesco l' adire, o il ripudiare detta istituzione. Aveva il D. Giuseppantonio talmente dissipato il suo patrimonio, che oltre delle distrazioni sopraccennate, oltre dell' alienazioni degli argenti, e mobili dell' eredità paterna, oltre di avere ritardato il pagamento di un voto fatto per la sua salute, per cui dovea ogni anno al glorioso Martire S. Donato, Protettore della Città e Diocesi

(1) *Fol. 68. proc. exam. &c.*

(2) *Fol. 74. ad 76. d. proc.*

9

cesi di Umbriatico tanti ducati per quanti anni compiva colla sua età (1), oltre di aver pignorato la maggior parte di quel resto di argento, che aveva distratto, il qual resto non solo non era proporzionato al decoro, e distinzione di un Feudatario, ma appena dee giudicarsi corrispondente al decoroso lustro di un privato gentiluomo provinciale (2); oltre di avere ritardato il pagamento di un legato fatto da sua madre ad Olimpia Billotti di ducati cento, i quali non si arrossì il D. Giuseppantonio di confessare di essere serviti pel bisogno della Casa (3); oltre di tutto ciò avevasi anticipato dal suo Agente D. Domenico Cosmo il terzo delle rendite de' suoi Feudi (4). E pure ciò non ostante, di quanti legati, sostituzioni, maggiorati, e pesi non gravò il suo Erede? Volle il Testatore anche nel suo testamento distinguersi con quelle prodigalità che aveva usato, per distinguersi in vita, e siccome aveva spessato, vivendo, le sue finanze, così cercò di rovinare, col suo testamento quelle del suo Erede.

Accrebbe il vitalizio alla Dama consorte, legolle vesti lugubri, legò messe, legò vitalizj alla sua Corte; e fondò un maggiorato: Ma in questa fondazione di maggiorato è da vedersi l'artificio del testatore. Non proibì egli altra alienazione di beni ereditarij, che quella delle gioje, della statua di S. Michele, de' quadri, e di un padiglione di dammasco ricamato in oro, e ridusse poi la sostituzione o fedecommesso esa-

A 5

ge-

-
- (1) Fol. 59. ad 67. proc. exam.
(2) Fol. 83. a t. & 84. d. proc.
(3) Fol. 25. act. Superint.
(4) Fol. 86. a t. proc. exam.

gerato nel principio del suo testamento ad un maggiorato non reale, ma pecuniario di duc. 80. m., al godimento de' quali chiamò tutti li primogeniti legittimi, e naturali discendenti dal suo germano Erede istituito, e que' discendenti del medesimo, che aveano luogo di primogeniti, con altre dichiarazioni, chiamate, condizioni, e sostituzioni, che a lungo si leggono in detto testamento, che fu seguito da due codicilli (1). Per detti duc. 80 mila il testatore che sapeva la comunione degli allodiali paterni, per la nullità del testamento del genitore, e per non averli voluto valere della clausola codicillare, non designò, nè nominò particolarmente, e specificatamente i beni che voleva obbligare, ma si servì di espressioni vaghe, e generali, ordinando che si fossero assegnati tanti de' suoi allodiali, quanti ne bisognavano per comporre il capitale de' suddetti ducati ottantamila, e che se a tanto prezzo non giungeva il suo allodio, si fusse supplito col valore de' suoi Feudi; e non proibì l'alienazione, se non di quelli suoi beni, che si farebbero della sua eredità assegnati, per detto maggiorato, dopo fattasene la designazione, o destinazione; val quanto dire, che siccome assolutamente, o precisamente il testatore medesimo proibì l'alienazione delle gioje, statua &c.; così poi sotto la condizione e modo dell' antecedente assegnazione, proibì la distrazione di que' beni, che si farebbero destinati, per lo maggiorato de' duc. 80. m. Con questa disposizione trapassò D. Giuseppantonio Rovegno.

Trovavasi D. Francesco suo germano postumo Erede istituito o per effetto di cocente passione, o per prov-
ve-

(1) *Fol. 6. ad 40. act. Superinsenden.*

vedere di discendenti la sua vacillante famiglia, congiunto in matrimonio con una tale Antonella Campanile vedova di un Cocchiere ; e colla moglie aveva questi contratto l'obbligo di sostenere insieme quattro figliastri .

Si consideri in queste circostanze il novello Principe di Pallagorio ; si rifletta alla sua famiglia composta di sei individui , marito , e moglie e quattro figliastri , e alle spese per la pompa funebre ; a cortigiani del defunto testatore , che volevano i legati ; alla Dama cognata , che insistiva per vesti lugubri , vitalizio , antefato , per restituzione di dote , e soddisfazione de' pagamenti ritardati ; agli argenti , ed alle gioje , che facevano degli affannosi stimoli al successore universale per essere sciolti da' legami di pegno , onde poter liberamente muoversi per le tavole , per gli festini , per gli teatri ; si rifletta alla tenue fede di credito di duc. 44. trovata nell'eredità principesca (1) , che non bastò per gli becchini ; si rifletta alle spese necessarie per preambolo , inventario , possesso di feudi , Avvocati , e Procuratori , alla restituzione del terzo delle rendite dovuto all' Agente Cosmo ; e si conoscerà di leggieri , che il successore Principe D. Francesco per potere salutare l'eredità del suo germano , dovette entrare con duc. 10000. circa di debito ; anche per adempire al rilievo della Regia Corte . Nè qui finirono le traversie di lui . Fu egli assalito dalle istanze della Dama cognata che domandò , ed ottenne , per la via giudiziaria , lo accrescimento del suo vitalizio , fino

A 6

ad

(1) *Fol. 86. proc. exam.*

ad ann. duc. 1200. ; quindi appena bastando le sue rendite pel macro suo mantenimento , e per gli annui legati fatti dal suo predecessore Principe, non potette il D. Gianfrancesco soddisfare a que' debiti , che fu egli nella necessità di contrarre , per l' eredità sopraccennata . Per potere poi adempire al maggiorato ordinato dal Principe D. Giuseppantonio dovuto avrebbersi vendere il feudo per unire i ducati 80. m. , e fare indi la rassegna , e la destinazione de' beni ordinati nel testamento di D. Giuseppantonio ; giacchè i burgenfatici tutti non solo del retaggio fraterno , ma eziandio di porzione del D. Francesco appena giungevano a duc. 50. m. Ma questi perchè non disperava ancora di aver figli a cui giudicò essere di più lustro lasciare il feudo , coll'annua rendita di duc. 4000. , che il maggiorato di duc. 80. m. , da cui non si potevan sperare al più, che ann. duc. 2000. , o perchè nella sua avanzata età di anni sessanta , e più disperava ragionevolmente, di potere ottenere il Regio Assenso per la vendita del feudo , dalla quale vendita avrebbe potuto ricavare maggior danaro ; per adempire alle obbligazioni, da cui vedevasi stretto , stimò meglio , per la sua possibile discendenza vendere , come vendè a' 3. febbrajo 1769. la difesa di Caraconissa Soprana al Dott.D.Claudio Ranieri di Scala , pel prezzo di duc. 5333. , con pubblico istrumento , con cui il venditore dichiara di vendere , per avere la sua porzione paterna, la sua parte nell' eredità materna , e del trapassato Fratello D. Domenico , e per compensarsi delle spese fatte per adempire a' legati ordinati nel testamento del Principe D. Giuseppantonio , e per varie

rie altre ragioni (1). Ma colla suddetta tenue somma di duc. 5333. non potè il Principe D. Gianfrancesco soddisfare a tutti i suoi bisogni necessarj. Fu perciò nel caso di dover fare distrazione di altri poderi; e quindi a' 4. Gennajo 1770. vendè a D. Ignazio Giunti di Strongoli per duc. 10933.33 $\frac{1}{3}$. la difesa di Caraconiffa Sottana. E' però d'avvertirsi, che di detta somma non se ne pagarono liberi al venditore, che duc. 2000., e tutto il dippiù fu depositato nel pubblico Banco dello Spirito Santo per applicarsi a ricompre; e che duc. 8150. furono applicati a ricomprare partite di arrendamento distratte dal predecessore Principe D. Giuseppantonio, ed il restante per esiti necessarj con decreto di Giudice fu svincolato dall' obbligazione d'impiegarsi a ricompre (2). Continuando frattanto l' indigenza del postumo D. Francesco per la prodigalità usata dal primogenito D. Giuseppantonio, che aveva esaurito il fiore dell' allodio paterno, spinto dalla necessità di vivere corrispondentemente alla sua situazione politica, divenne eziandio a vendere nel 1771. all'istesso Dott. D. Claudio Ranieri la Difesa di Monacaria, per lo prezzo di ducati 3000. (3); i quali consumati, cercò D. Francesco un asilo contro gli attacchi dell' indigenza, nel suo feudo di Pallagorio, ove si portò coll' intera sua famiglia a far domicilio, ed a menar una vita sobria, e frugale. In questa sua dimora ne' feudi si fu, che essendosi renduto contuma-

A 7

ce.

(1) *Fol. 88. ad 95. proc. exam.*

(2) *Fol. 96. dict. proc.*

(3) *Fol. 131. ad 134. proc. exam.*

ce di un mandato della Regia Udienza di Cosenza , si spedì contro di lui il Maestro di Camera per l'effazione della pena di duc. 1000. , per cui fu eseguito contro al Principe D. Gianfrancesco l'erbaggio della difesa denominata il Prato di S. Martino, ch'è l'unico podere comprato dal Principe D. Giuseppantonio, cui per duc. 700. fu nel 1723. venduto dall'Università di Umbriatico (1). Si divenne sotto l'asta fiscale alla vendita di detto podere cogli incanti, alli quali concorse il Dott. D. Giuseppe Giuranna, ch'era compadrone della maggior parte della stessa estensione di terreno, che per tre anni in erbaggio appartenevasi alla famiglia Rovegno, e per tre altri anni apparteneva al Giuranna, ad uso di semina, e restò il podere venduto dall'asta fiscale al Giuranna, che ne sborsò, e numerò il prezzo in duc. 1300. al Mastro di Camera, e se ne stipulò l'istrumento a' 10. Settembre 1775. Ma come per parte dell' Ill. Principe, fatta la suddetta vendita, pria però di ritirarsi in Cosenza il Mastro di Camera, si era offerta transazione, e conchiusa in Cosenza, coll' accettazione del Fiscale, che, secondo le Istruzioni di Regia Camera, non potevala per nessun verso nè accettare, nè concludere, ed accettata, e conclusa doveva riputarfi nulla; così nel Supremo Tribunale della Summaria si accese litigio tra il Giuranna, e l' detto Principe pretendendo il primo valida la vendita, e nulla la transazione, ed il secondo per contrario valida la transazione, e risolta la vendita. In questo stato di cose essendosi il Principe D. Francesco portato nella Città

(1) *Fol. 32. ad 38. proc. exam.*

tà di Umbriatico , ed avendo onorato da ospite la casa del Giuranna, divenne tra di loro , ad una amichevole convenzione , e transazione . Confermò quegli , con solenne istrumento a' 15. febbrajo 1776. la vendita fatta , sotto l' asta fiscale , ed aggiungendo cautele a cautele , obbligò al Giuranna in caso di evizione, in ogni miglior maniera , colle clausole più salutari , generalmente tutti i suoi beni , e specialmente il valore de' feudi (1) . Ed essendosi indi ottenuta la liberazione del prezzo della suddetta difesa in duc. 1100. furono pagati per lo vitalizio della Dama cognata D. Teresa Briandate Sangiorgio vedova del Principe D. Giuseppantonio , in forza del costui testamento (2) . Ed ecco come di questa terza vendita tutto il prezzo cedè ad una legataria del testamento di D. Giuseppantonio , senza averne potuto nulla ritrarre per li suoi bisogni l'erede Principe D. Gianfrancesco , il quale , come per dar moglie al primo de' suoi figliastri D. Pasquale Majocco , aveagli donato la Difesa delle Mandricelle , così acconsentì che questa si fuisse venduta a D. Niccola Giunti di Strongoli a' 18. Agosto 1776. pel prezzo di ducati 7000. , de' quali il Giunti non ne pagò liberi , che duc. 2000. , pagando duc. 600. al Capitolo di Umbriatico per debito dell' eredità di D. Giuseppantonio (3) , e depositando gli altri in pubblico Banco per applicarsi ad altre compre come seguì , colla giunta di altri ducati 150. (4) . Trapassata in-

A 8

tan-

(1) Fol. 166. ad 173. proc. exam.

(2) Fol. 178. proc. exam. (3) Fol. 137. d. proc.

(4) Fol. 147. a t. ad fol. 165. d. proc.

tanto la consorte del Principe D. Francesco , e passato essendo questi a seconde nozze dovè contrarre in questo incontro nuovi debiti ; e quindi anche perchè egli da D. Giuseppantonio nel testamento aveva avuta la facoltà di valersi di duc. 4000. de' beni del testatore , facendosi il caso di contrarre nozze , vendè nel 1779. al Dott. D. Giuseppe Giuranna , per lo prezzo di ducati trentasei alcune terre aratorie nella difesa delli Scilieri , e due molini nel fiume Vitravo pel prezzo di duc. 650. , e per l' evizione di dette terre , e molini , obbligò tutti i suoi beni , tra' quali non possono non essere compresi i duc. 4000. , per gli quali poteva vendere tanti beni ereditarj del trapassato fratello D. Giuseppantonio , per cagion di nozze ; ed obbligò eziandio il valore del feudo (1). Da questo secodo matrimonio lasciò il Principe D. Francesco un pupillo , ch'è l'attual Principe di Pallagorio , cui fu da S. M. destinato il Balio , ed il Soprantendente.

Il primo passo , che diè la Soprantendenza dell' Illustre Feudatario pupillo , si fu di fargli rinunciare all' eredità de' beni burgenfatici paterni , e fargli spedire il preambolo dell' eredità istessa per lo Feudo , contro lo stabilimento delle consuetudini Feudali ; e quindi s'introdusse in S. C. giudizio contro D. Vincenzo Rannieri , figliuolo del Dottor D. Claudio per le difese di Caraconissa Soprana , e Monacariá , contro D. Nicola Giunti , per le difese di Caraconissa Sottana , e Mandricelle , e contro D. Giuseppe Giuranna , per la difesa del prato di Sammartino , per le terre delli Scilieri,

(1) Fol. 156. ad 162. & fol. 190. ad 195. act. Superint.

lieri , e per gli molini di Vitravo ; deducendosi , che tutt' i sopraddetti beni alienati erano del patrimonio del Principe D. Giuseppantonio , e perciò inalienabili , perchè inclusi nel maggiorato di duc. 80. mila , a cui essendo chiamato il primogenito del defonto D. Francesco , ne domandò per tal motivo la revindicazione . In seguito delle legittime eccezioni opposte da' rei convenuti s' impartì termine ordinario nella causa ; e come questo trovasi già dall' una , e dell' altra parte compilato , e spedita la monizione alla sentenza ; così noi , che debolmente la parte sosteniamo de' Rei convenuti , abbiamo stimato formare la presente Scrittura , ed umiliarla a' Signori che debbono sulla controversia giudicare . Dimostreremo dunque , che non possa l' Attore revindicare . I. perchè i beni a' nostri Clienti venduti non erano mica del dominio di D. Giuseppantonio fedecommettente , ma sì bene di D. Francesco come porzione a lui spettante del retaggio , paterno , materno , e fraterno . II. perchè essendo l' istesso Attore figliuolo , ed erede feudale del venditore , deve reputarsi eziandio suo erede nell' Allodio ; e quindi tenuto di evizione e per conseguenza non può revindicare .

In cui si dimostra, che i beni venduti da D. Francesco Rovegno erano suoi proprj, e non della eredità del primogenito D. Giuseppantonio.

NOn si può recare in dubbio che il testamento paterno, in cui taluno degli eredi suoi necessarj, o il postumo sia preterito sia nullo *ipso jure*, e si rompa per l'agnazione del postumo, senza bisogno di rescindersi colla querela d' inofficioso, la quale deve aver luogo per la sola preterizione della Madre, o dell'avo materno, o per la direddazione. Quindi apparendo dalla lettura del Testamento di D. Gianfrancesco Rovegno fatto nel 1704. in Pallagorio, ch'egli istituì per suo erede il solo suo primogenito D. Giuseppantonio, e preterì nell' istituzione gli altri suoi figliuoli, ed il ventre pregnante di sua Consorte, alli quali legò soltanto il piatto, che significa lo stesso, che la vita, e milizia dovuta loro sopra i beni Feudali, senza permetter loro nessuna partecipazione sopra l'allodio di suo retaggio, siegue necessariamente, che il testamento di lui abbia ad averfi per nullo; tanto più che si è pienamente provato colle deposizioni sopra l' undecimo, e dodicesimo articolo di quelli presentati per parte de' Rei convenuti, che tanto D. Domenico Rovegno, che il postumo D. Francesco non si astennero mica dalla paterna eredità, ma pubblicamente, ed in presenza dell' istesso primogenito D. Giuseppantonio si mescolarono nel retaggio paterno, ed amministrarono i beni allodiali della paterna eredità da compadroni, e coeredi; anzi il D. Domenico mutò la forma del palazzo paterno in Pallagorio, e vi
at-

19

attaccò certe altre case , che il Padre suo aveva comperato dalla famiglia Suriano, alle quali case perciò restò il nome di quarto di D.Domenico. Ma oltre a ciò nel suo nuncupativo Testamento (1) dispose questi di una Cappellania della Casa , e mentre visse coltivò, diè in affitto , ed esigè la mercede de' corpi burgenfatici della paterna eredità : cose tutte, che senza la qualità di erede del Padre , in nessun altro modo, e per nessuna altra cagione non avrebbe egli potuto operare; ed il D. Francesco postumo, in vendendo nel 1769. la difesa di Caraconissa Soprana al Dottor D. Claudio Ranieri , eziandio dichiarò di agire com' erede del Padre ; onde è , che concorre, colla pruova testimoniale, quella delle pubbliche scritture, che dimostrano, che D. Domenico , ed il postumo vollero essere eredi del Padre , e da tali operarono ; perchè al dir dell' Imperator Giustiniano (2), *Pro herede autem gerere quis videtur ; si rebus hereditariis tamquam heres utatur, vel vendendo res hereditarias, vel prædia colendo, locandove, vel quocumque modo voluntatem suam declaret, vel re, vel verbo, de adeunda hereditate.*

Nè ci si opponga la strana opinione di alcuni forensi, li quali poco , o nulla intesi delle precisioni legali, confondendo direddazione, e preterizione di eredi suoi necessarj, e di Madre, e di Avo Materno, han creduto , che in tutti i casi sia necessaria la querela d' inofficiosità ; perchè abbiain la legge espressa (3),

(1) Fol. 75. a. t. proc. exam.

(2) §. 7. inst. de hered. qual. & diff.

(3) L. 30. D. de liber. & postum. instir. vel. inhered.

ove si leggono le seguenti parole del G. C. Gajo : *Inter cetera quæ ad ordinanda testamenta necessario desiderantur, principale jus est de liberis heredibus instituendis, vel exheredandis, ne præteritis istis, rumpatur testamentum; namque filio, qui in potestate est præterito, inutile est testamentum.* Al che corrisponde l'Imperator Giustiniano, il quale colla Novella 115. altro non mutò, per riguardo alla preterizione de' figli, se non che estese la medesima, anche nel caso, che i figli fossero stati considerati con legati, con donazioni, con fedecommessi, semprechè però non fossero nominati nella istituzione. Potremmo anche recare a tal uopo le autorità de' primi luminari della Giurisprudenza, come del Cujacio, del Donello, e di altri, ma per amor della brevità ci contentiamo di rapportare ciò, che scrisse su tal proposito il Dot-tissimo Gerardo Noodt, il quale si esprime così : *Competit igitur querela liberis querentibus, se inique exheredatos, aut præteritos esse prin. Instit. C. lib.3. D. b. r. Sed hos quomodo distinguimus? tu exheredatos accipe a patre, avoque paterno: præteritos a matre, avoque materno: nam a patre præteritis, testamentum ab initio nullum est ipso jure: Siquidem sunt sui heredes Cc. (1).* E chi volesse vedere questo sistema non disapprovato ne' nostri Tribunali, non avrebbe a fare altro, che leggere la decisione 555. del Reggente Reverterio, coll' osservazioni sulla stessa del Presidente de Marinis.

Oltracchè in qualunque caso, che bisogno avevano di que-

(1) *Comment. ad tit. de inoff. testam.*

querelarsi i preteriti, s' eglino, come sta pienamente provato, senza la menoma contraddizione, ed opposizione del primogenito istituito, ebbero col consenso di lui amichevolmente, e fratellevolmente, la porzione loro dovuta del retaggio paterno, amministrarono l'allodio, locarono, e percepirono i frutti per la rata loro dovuta? Chi non sa che questa querela, essendo piena zeppa di odio, ed accagionando, non che la stima intensiva, la semplice eziandio del Padre testatore, *cujus cineres*, come si espresse Valerio Massimo, *quietos esse non patitur*, non fu accordata, che per una sacra ancora, quando cioè a figliuoli diredati mancava altra maniera, di giugnere al retaggio paterno? Così ordinò l'Imperator Giustiniano (1). Quindi avendo i preteriti figliuoli ottenuto, senza strepito giudiziario, la porzione paterna non dovevano, nè potevano ricorrere alla querela d' inofficiosità.

Fissato questo punto, bisogna fare un calcolo per iscoprire a quanto giugneva il patrimonio allodiale di D. Gianfrancesco Rovegno avo dell' Illustre Attore, per dedurre quanto era la rata a ciascuno figlio dovuta; e comechè non possiam tutto mettere a calcolo, pure ci contentiamo di quello ch' è documentato negli atti.

Mettiamo in primo luogo duc. 1318. 15., de' quali D. Gianfrancesco il vecchio era creditore dell' Università di Umbriatico. A questa partita si opporrà forse l' Attore, perchè vedesi presentata negli atti una particola del catasto generale di Umbriatico, nella

A II

qua-

(1) *Instit.*, lib. II. tit. 18. §. 2. l. ult. C. de lib. prat. vel exhered.

quale in fine si accerta, che in detto catasto non vi sta descritta partita dell' Università. Ma questo non contraddice nè al debito, nè al pagamento. Che l' Università fu significata per duc. 2118. 15. dovuti all'eredità dell'avo paterno dell' Attore apparisce dalle deposizioni sul decimoquarto articolo di quelli presentati da rei convenuti (1): Che nel 1766. di tal somma non ne restava l'Università a pagare che soli duc. 800., apparisce dal codicillo fatto da D. Giuseppantonio Rovegno a 17. Luglio 1766. Se questa partita non fu messa a catasto, ciò nacque o perchè di questa somma il Principe D. Giuseppantonio non ne esigè usura, ma tutto quello, che si pagava lo situava a conto del capitale, o perchè colla sua prepotenza baronale non volle farvela situare. Il credito di duc. 800. lo dichiarò il D. Giuseppantonio nel suo codicillo, e pure di questa somma non se ne fa motto nel catasto; onde per quella stessa ragione, che non vi si situò la parte, non vi si situò il tutto; e quindi non si deve toglier dal piano del patrimonio di D. Gianfrancesco il vecchio detta partita di _____ 1318 15

Ducati quattromila quattrocento settantaquattro de' Fiscali sopra l'Università di Stilo pervenuti in mano di D. Giuseppantonio per la ricompra a 5 Aprile del 1752 fattane della Regia Corte _____ 4474

Ducati ottomila ottocento cinquanta libe.

(1.) *Fol. 184. 194. Cc. prot. exam.*

berì sopra l' arrendamento del tabacco	8850	
Altri ducati quattromila , che l' istesso		
Principe D. Giuseppantonio del retagio		
Paterno vendè a D. Luigi Tor-		
tora	4000	
La Difesa di Caraconiffa Soprana	5333	
La Difesa di Caraconiffa sottana	10933	33 $\frac{2}{3}$
La Difesa di Monacaria	3000	
La Difesa delle Mandricelle	7000	
I Molini di Vittravo	00650	
La Casa di Napoli	1000	
Terre nelli Scilieri	00036	
Il Corso della Gradia, da cui ritraendosi		
per mercede del fitto duc. 300, come		
sta provato colle deposizioni dei testi-		
monj sul articolo 36 , al 5 per cento		
di capitale si tassa	06000	
Casalinaggi di Pallagorio duc. duemila,		
perch' esigendosi annui duc. ottanta,		
per ragion di suolo, come si è pie-		
namente provato colle deposizioni de'		
testimonj, sul sopraccennato articolo 36,		
non si possono tassare meno del 4 per		
cento	04000	
Palazzo, e Magazzini di Pallagorio, con		
altri edificj	02000	
Terre nel Lauro, nelle Vallongelle, in		
Barbariti, in Menzogna, in Palteca,		
come dalla particola del catasto presen-		
tata dell' Attore	01000	
	<hr/>	
Totale	59594	48 $\frac{1}{3}$

Ecco l'asse di D. Gianfrancesco Rovegno nell'allodio giunto a ducati cinquantanovemila cinquecento novantaquattro, e grana quarantotto, ed un terzo, che per maggior chiarezza fisseremo a ducati 59600.

Or quest'asse deesi dividere tra D. Giuseppantonio, e D. Francesco, giacchè D. Domenico che trapassò il primo istitù egualmente D. Giuseppantonio, ed il postumo D. Francesco; e perciò, venne ognuno di loro a dover conseguire dall'asse paterno duc. 29800. Si calcolino oggi le distrazioni fatte dal Principe D. Giuseppantonio, e l'allodio paterno ancor consistente, e che si possiede dal pupillo attore, e si metta al confronto co' suddetti duc. 29800, e così si conoscerà se il pupillo stesso, che ha rinunciato alla paterna eredità, abbia il menomo dritto sopra i beni distratti dal padre.

Porzione di D. Giuseppantonio Rovegno sopra l'allodio paterno ————— 29800

Delli quali ritrae come dietro.

Dall'Università di Umbriatico. 1318 15

Dalla Regia Corte per ricompra de' Fiscali di Stilo ———→ 4474

Dalla partita dell'arrendamento del tabacco venduta alli Sig. D. Giovanni, e D. Michele Carafa ————— 8850

Dall'altra partita venduta a D. Luigi Tortora ————— 4000

Dalla vendita della casa di Napoli ————— 1000

Al Capitolo di Umbriatico capitale sopra le mandricelle, per

per voto di D. Giuseppantonio	600
Corso della Gradia oggi esistente, e posseduto dal Pupillo attore	6000
Casalinaggi di Pallagorio esistenti, e posseduti dal Pupillo attore	2000
Partita del tabacco ricomprata col prezzo di Caraconiffa Sottana esistente, e posseduta dall'attore	8150
Corso di Coraciti esistente, e posseduto dell'attore	4000
Palazzo, e Magazzini	2000
Terre, dedotte quelle di Menfogna vendute per duc. 150.	0850

43242 15

Avanzano 12442 15

Ed ecco al fin delli fini, ed al far dei conti, che se il Pupillo voglia continuare ad essere contento del solo Allodio del suo Zio paterno D. Giuseppantonio; e continuare ad astenersi, ma infatti, e non con parole, come ha fatto finora, del retaggio del suo genitore, dev' egli far passare all'eredità giacente paterna non meno di ducati dodicimila quattrocento quarantadue e grana quindici.

Ma quì forse ci si opporrà la clausola codicillare apposta al testamento paterno, la quale si crede forse sanatoria della nullità del testamento medesimo. Noi sebbene potremmo agevolmente dimostrare che la me-

desima non è sufficiente a sanar le nullità, che nascono dalla mancanza dell'interna solennità, pur tuttavolta per non abusare della pazienza del S. C. ci restringeremo soltanto a far vedere, che se poteva D. Giuseppantonio valersi di questa sacra ancora; perchè voll'egli urtare nello scoglio, senza valersene, non se ne possa oggi valere.

L'Imperator Teodosio, nella *L. Ult. C. de Codicillis*, espressamente ordinò, che colui, ch'era chiamato a qualche successione con testamento, che il testatore dichiarava di voler far valere anche come Codicillo, colui, dico, che così era chiamato a succedere, avesse *ab ipsis intentionis exordiis* detto o di domandare l'Eredità in forza del testamento, o di domandarla in forza del Codicillo, e che fatta in seguito la dimanda, se l'avrà proposta pel Testamento, non possa indi passare al Codicillo, e se pel Codicillo, non possa passare al Testamento. *Sancimus si testator faciens testamentum in eodem pro Codicillis, etiam id valere complexus sit, qui hereditatem petit ab ipsis intentionis exordiis, utrum velit, eligendi habeat potestatem, sciens, se, unius electione, alterius, sibi aditum præcussisse*

D.-Giuseppantonio Rovegno eleffe la via del testamento, e perciò non potea più aver ricorso al fedecomesso, in forza della Clausola Codicillare.

Egli è ben vero però che potrebbe a questo nostro argomento opporre il Pupillo Attore, che l'istessa legge nel §. 2. eccettua da questa restrizione gli Eredi del sangue, a cui permette poter variare dal testamento al Codicillo, e da questo a quello. Non regge questa opposizione, perchè era in balia di D. Giuseppantonio, se voleva di tal variazione valersi. Dice la leg.

legge : *Si agens fuerit superatus , vel sponte ipse voluerit ad fideicommissi subsidium convolare .* Oltrachè chi non fa , che invito *beneficium non datur* (1) ? D. Giuseppantonio Rovegno non solo fu superato in giudizio , ma di buon grado ammise i suoi germani a partecipare del retaggio paterno , senza voler fare uso della Clausola Codicillare , alla quale venne a rinunciare per lo noto aforismo legale : *Qui non facit quod facere debet , videtur facere adversus ea , quia non fecit* (2) .

Aggiungasi a ciò , che ragionevol motivo ebbe il Primogenito D. Giuseppantonio , di non ricorrere alla Clausola Codicillare . Non era il testamento fornito di questa sanatoria , rogato da Notaio di Regio demanio . Notar Ferro . era della Terra Baronale di Mellissa . Il testamento è di un Barone in danno de' suoi Fratelli , e quindi non poteva , nè può non riputarsi del tutto nullo giusta la disposizione del Capitolo del Regno *Non sine prudensis* del Re Ladislao . Nè questa nullità può risanarsi con dirsi , che Notar Ferro non era del Feudo di Pallagorio ; imperocchè il Capitolo sopraccennato vuole espressamente nulle tutte le Scritture , in cui sono interessati li Baroni , e che non sono fatti da Notaj delle Terre di Regio demanio . *Scriptura , & Contractus publici , qui sunt in formam publicam redigendi , tangentia , & tangentes dicti Regni Magnates , Proceres , Comites , & Barones , & Terrarum Dominos , fiant , & fieri debeant per Notarios publicos homines utique demaniales , & de dicto*

(1) L. 69. D. de R. J.

(2) L. 121. D. Eod.

nostro demanio, & non per Notarios Publicos, de terris dictorum Magnatum, & Baronum ordinandos vel in eis, aut ipsorum altera Terra, sive aliis commorantes, &c. Parole che non lasciano luogo a nessuna interpretazione estensiva, anche secondo la ritologia de' Supremi Tribunali, che non possono appartare dalle parole della legge per seguire l'opinione de' DD. . Quindi a tal proposito il dotto nostro Francesco Rapolla dopo aver dimostrato erronea l'opinione di quei Dottori, i quali han sostenuto, che un Notaio di Terra Baronale possa formare Scritture per un Barone, di cui egli non sia Vassallo, così prosegue: *Neque dixeris cessare metum fraudis, quoties notarius Vassallus scripturam conficit pro Barone non suo; etenim primo hæc ratio corrui, ubi expressa sunt legis verba, quo casu nullæ sunt partes interpretis. . . Dein fraudis suspicio semper adesse potest, cum Notarius Vassallus alterius Baronis adhibetur; nam præterquam quod qui in terris Baronalibus degunt, utpote ad serviendum, atque obediendum proniores, facile compelli possunt ad falsitates struendas; ipsimet Barones sive sanguinis, sive nobilitatis vinculo inter se obstricti, verendum est, ne mutuum auxilium sibi præstent cum aliorum damno, atque incommodo.* Laonde per nessun verso non si può uscire del calcolo fatto, per cui il pupillo Attore anzichè revindicare i Corpi alienati dal defonto suo genitore, deve rilasciare all'eredità giacente del medesimo i sopraccennati duc. 12442: 15.

Fingasi non pertanto, che debba per un singolar privilegio valere anche oggi la Clausola Codicillare apposta nel testamento del Principe D. Gianfrancesco avo del Pupillo attore; ne seguirà forse di appartenere
all'

all'Eredità di D. Giuseppantonio i beni alienati dal postumo D. Francesco? Anche in questa ipotesi, non appaiono alienati dal postumo, che beni del suo Patrimonio; ed eccone le ragioni.

Ella è cosa risaputissima, che quando per gli vizj del testamento, si ricorre alla sanatoria Clausola Codicillare l'eredità deferiscasi a' venienti *ab intestato*, e l'istituiti fedecommessarj ricevono il fedecommesso dalla mano degli Eredi legittimi, i quali ritengono dall'asse Ereditario e la porzione legittima, ed i Crediti che vantavano contro il testatore, anche senza essersi fatto inventario (1) perchè la confusione delle azioni succede tra l'erede, ed il fedecommissario, ed al dir del Cujacio, ne'Commentarj alle quistioni di Paolo sopra la suddetta *L. Debitor. 59.* la confusione siegue delle azioni personali, e non reali (2). Quindi è incontrastabile, che la legittima paterna era dovuta al postumo D. Francesco, non ostante la Clausola Codicillare, e che se anch'egli non avesse fatto inventario dell'Eredità di D. Giuseppantonio Primogenito, il fedecommessario di questi ch'è il pupillo Attore, non potrebbe metterla in contrasto, anche perchè la legittima è una obbligazione, ed un dritto rispettivamente reale *tertia propria substantia pars Nov. 18. Cap. I.* E perciò se il postumo D. Francesco non ha distratto, che quei beni, il cui valore non eccede la sua porzione legittima paterna, la sua porzione materna, e fraterna, si può senza esitazione concludere, ch'

(1) *L. 59. D. ad S. C. Trebell.*

(2) *Coccej. Jus civil. controu. lib. 46. tit. 4. quest. 11. n. 6.*

ch'egli non abbia alienato, che il suo, fu di cui niuno non ha, nè può aver dritto. Facciasi adunque un esatto calcolo delle distrazioni, e se ne faccia la comparazione colla legitima, e colla sopraccennata sua porzione di Eredità materna, e fraterna.

Si è nell' antecedente calcolo fissato l'allodio ereditario del Principe D. Gianfrancesco in duc. 59600. Il terzo è la legitima perchè i figli sono tre. Questo terzo summa duc. 19866 : $66 \frac{2}{3}$ i quali per l' istituzione di D. Giuseppantonio e del postumo D. Francesco nel testamento di D. Domenico, debbonfi egualmente dividere tra il suddetto Primogenito ed il postumo, laonde la legitima di questo ultimo viene ad ascendere a ducati novemila novecento trentatre, e grana trentatre, ed un terzo

6833 33 $\frac{1}{3}$

Avanzava per metà dell'eredità Materna, stante il terzo che spettava di detta eredità a D. Domenico, col testamento di lui, venne a dividersi tra il primogenito, ed il postumo, nè si deducono i legati, perchè non costa di essersi adempiti dal primogenito, il quale anzi confessò nel suo testamento che per le sue strettezze non aveva pagato neppure i ducati cento ad Olimpia Billotti,

5000

Per prezzo delle gioje confessato doverfi da D. Giuseppantonio nell' istrumento de' 16 Ottobre 1764, di cui si è presentata copia per parte dell'Attore negli

gli atti (1) dal qual Istrumento si rav-
vifa dovuta dall'istesso primogenito la
metà delle doti materne, e la porzio-
ne dell'eredità del premorto Fratello
D. Domenico —————

4000

E come il Principe D. Giuseppantonio
permise all'Erede da lui istituito la
vendita di quattromila ducati di beni
dell'eredità del testatore, per contrar-
re nozze, come si contraffero colla
Illustre Madre dell'Attore, la quale si
suppone di aver portato ducati duemi-
la, e cinquento di dote libera, il che
ammettendofi, quantunque senza effe-
si documentato, si situa per ducati
mille e cinquecento il legato, quanti
mancano dalla dote libera di ducati
2500 fino alli ducati quattromila —

01500

————— 20433 33 $\frac{1}{3}$

Ed ecco il patrimonio allodiale del po-
stumo, che giugne a ducati ventimila
quattrocento trentatre, grana 33 $\frac{1}{3}$.
Si calcolino ora le sue
distrazioni —————

Caraconiffa Soprana ————— 05533

Caraconiffa Sottana duca-
ti 10933 33 $\frac{1}{3}$ delli
qua-

quali dedotti duc. 8150 impiegati dal venditore a ricompre di partite di arrendamento che si posseggono dall'attore, restano —————	02783 33 $\frac{1}{3}$
Monacaria —————	03000
Mandricelle per duc. 7000, dalli quali dedotti duc. 600 di debito Eredi- tario del Primogenito D. Giuseppantonio sopra detta Difesa, restano —	06400
Prato di S. Martino —	01300
Molini di Vitravo —	00650
Terre nelli Scilièri —	00036
Terre in Menzogna —	00150
—————	19852 33 $\frac{1}{3}$

Avanza l'eredità giacente del

Postumo D. Francesco — 00581

E perciò l'Attore pupillo non solo non può revindicare, ma deve restituire alla giacente eredità del Defonto suo genitore li descritti duc. 551. Ed è qui d'avvertirsi, che in questo secondo Calcolo, abiam noi voluto farla da liberali, in vantaggio dell'eredità di D. Giuseppantonio Rovegno; perchè si è calcolata anche per ragion di legittima la parte spettante a' germani fratelli del Principe primogenito sopra i beni soggetti alla Consuetudine Napolitana, come sono le partite di arrendamento, la cui esazione si fa in questa Capitale; sopra de' quali beni, come ognuno sa, si deve la metà a' venienti *ab intestato*.

Ma

Ma pria di conchiudere questo Capitolo, poichè dall'Istrumento passato a' 16. Ottobre 1764. tra' fratelli D. Giuseppeantonio, e D. Francesco Rovegno, i Contraddittori voglion trarre argomento, di essersi dal postumo D. Francesco in quell' incontro rinunciato alla paterna eredità; così ci conviene di ricordar loro la disposizione della *L. 3. C. de repudianda, vel abstinenda hereditate.*

In detto Istrumento non si parla affatto del retaggio Paterno, nè si fa motto di transazione, nè di promessa di più non partecipare dell'asse del comun Padre D. Francesco, nel cui testamento si erano preteriti i figli, i quali non solo che non si erano astenuti, ma continuando in quel dominio, che la legge presume di aver essi avuto, durante la vita del comun genitore, disposero da eredi de' beni appartenenti all'asse di lui. Gli annui duc. 1200., che coll' albarano fatto due giorni prima, e presentato eziandio negli atti non si riducevano che a mille, perchè i ducati 200. si dichiarò scriverli *ad pompam* (1) furono promessi *causa matrimonii*, e non per transazione. Ad ogni modo, come il postumo D. Francesco fra le gioje, e doti di sua Madre, e metà dell'asse del premorto fratello D. Domenico, e sua legittima paterna avanzava, secondo il retroscritto calcolo duc. 20000., che alla ragione del 5. per 100. davano duc. mille, così anche se al detto Istrumento si fosse dato il nome di transazione, perchè D. Francesco non ricevette, nè diede nulla, e nulla gli fu promesso di più di quello, che gli era dovuto, non gli si potrebbe contrastare la porzione della Paterna eredità, giusta
la

(1) *Fol. 137. act. Superim.*

la disposizione della suddetta L. 3. nella quale gl'Imperatori Diocleziano, e Massimiano così si espressero: *Suus heres exceptione pacti, qui testamentum injustum adseverans, postea nihil si de paterna successione petiturum, non ex causa donationis, sed transigendi animo, in jure professus est, cum respuere nequiveret quaesitam hereditatem, & transactio nullo dato, vel retento, seu promisso minime procedat; submoveri non potest.*

Nè si faccia gran caso sopra la parola Livello, di cui, in detto Istrumento dichiarò il D. Francesco di essere stato soddisfatto fino alli 16. di Ottobre del 1764. La parola livello deve in questo incontro corrispondere alla parola piatto, adoperata nel testamento di D. Gianfrancesco Rovegno seniore nel 1704., e come il piatto è l'istesso che la vita milizia dovuta a' secondogeniti, sopra i beni feudali, così non se ne può trarre argomento pella porzione dell' Allodio paterno.

Vogliamo noi non pertanto continuare ad essere liberali verso de' nostri Contraddittori. Estendasi pure la parola livello all'allodio, nè può mai seguire di avere D. Francesco rinunciato alla proprietà? Semprechè non si verificherà con pienezza di pruove di avere il postumo sopraccennato rinunciato alla proprietà dell'eredità paterna; com' egli, senza detta rinuncia, poteva, durante la sua vita, domandare detta proprietà, e disporne, come ne dispose, quando vendè Caraconiffa Soprana al Dottor D. Claudio Ranieri; così non si può oggi mettere in contrasto la validità delle vendite de' beni ereditarj paterni da lui fatte (1).

Sor-

(1) Veggasi il Donello al tit. del Cod. *de repud. vel abst. hered.*

Sorge quì un altro dubbio, che non vogliam lasciare di esaminare. Dal vedere presentata dall' Attore negli atti una copia estratta dal Catasto generale formato dall' Università di Umbriatico nel 1743., della partita di D. Giuseppantonio Rovegno, nella quale si veggono descritti Caraconissa Soprana, e Sottana, Monacaria, le Mandricelle, il Prato di S. Martino, i due Mulini di Vitravo, le Terre delli Scilieri, di Menfogna &c., senza farsi motto de' suoi fratelli, pare, che vogliano i Contradittori dedurre, che costoro con effetto si astennero del retaggio paterno, e che tutt' i beni, che si vogliono revindicare, erano del dominio del Principe D. Giuseppantonio.

Ma si conoscerà subito l' insuffistenza, e l' errore di questa illazione in rifletterfi, che il D. Giuseppantonio è situato nel Catasto sopracennato non da Cittadino, ma da bonatenente. Ora come le Istruzioni catastali de' 20. Settembre 1741. nella parte terza, ove si leggono le formole di situare le varie partite, nel numero XV., dove sta scritta la formola del Barone Cittadino, e fuoco, prescrivono di doverfi scrivere in Catasto l' istesso Barone, i figli, ed i fratelli, ed indi farsi la situazione de' beni burgenfatici, e de' pesi, e nel numero XVI. poi dell' istessa parte terza nella formola del Barone non fuoco, sta soltanto scritto il nome del Feudatario solo, senz' altro individuo di sua famiglia; così avendo l' Università di Umbriatico seguita la lettera, della formola delle Istruzioni Catastali, perchè D. Giuseppantonio non era Cittadino, nè fuoco numerato nella Città di Umbriatico, il situarono come bonatenente, e descrissero in testa di lui, come capo della famiglia tutto l' allodio della famiglia stessa, come si praticò per tutti gli altri
bo-

bonatenenti, non abitanti, senza descrivere i fratelli di lui, giacchè nè di fratelli, nè di figliuoli, nè di altri individui della famiglia baronale si fa menzione nel formulario delle Istruzioni Catastali nel suddetto numero XVI., dove sta scritta, come ho detto, la formola del Barone, che non è fuoco. Onde non si può trarre dall' Attore nessuno argomento da detto Catasto di essersi gli altri fratelli del D. Giuseppantonio astenuti dalla paterna eredità; tantopiù, che detta situazione non fu fatta uditi li suddetti fratelli, rispetto a' quali deve riputarfi clandestina, nè potrebbe contra loro partorire effetto alcuno un atto passato tra il Primogenito, e l'Università di Umbriatico, contra l' aforismo legale: *Res inter alios acta, vel iudicata tertio non nocet*. Anzi se dal Catasto di Umbriatico si volesse trarre argomento, il potremmo trarre in conferma di quanto abbiam impreso a sostenere; imperocchè non essendosi tra gli pesi de' beni allodiali, situati in testa del Primogenito D. Giuseppantonio, descritto il livello, o piatto ordinato nel testamento paterno, se ne deduce, che aveasi per un peso feudale: e quindi se vogliono i Contraddittori sostenere, che nulla ebbero fino al 1743. i fratelli Cadetti dell' allodio paterno, rispondiamo, che se l' ebbero dopo, perchè, come si è antecedentemente dimostrato, non avendovi rinunciato potevano domandarlo, ed ottenerlo in qualunque tempo della vita; e dovrebbe bastare, che D. Domenico Rovegno abbia dichiarato, di voler' essere erede del Padre, come il dichiarò col suo testamento, in cui dispose della Cappellania della Casa in beneficio del figliuolo di un suo domestico; e che il Principe D. Francesco abbia vestito, come vestì, la divisa di Erede del suo

genitore , nel vendere la Difesa di Caraconiffa Sopra-
na al Dottor D. Claudio Ranieri , per dovere ambe-
due essere riputati egualmente coeredi , che il primo-
genito D. Giuseppantonio . Ma che che sia di ciò
egli è incontrastabile , che l' equivoco , che si vor-
rebbe far nascere dalla oscura situazione della partita
del Catasto , in cui si seguì la lettera delle Istruzio-
ni Catastali , viene sufficientemente dilucidato dalle
deposizioni de' testimonj su gli articoli 11. , e 12.
de' rei convenuti .

Nè ci si potrà finalmente opporre , che l' allegare
i successori singolari del figlio , le nullità del
testamento paterno , sia una eccezione *de jure tertii* ,
che non si ammette nel dritto ; imperocchè può mol-
to bene il successore singolare , per quelle cose , in cui
è succeduto esercitare i dritti del precessore , e mol-
to più quando questi gli avesse venduti , e ceduti , co-
me nel caso della nostra controversia , in cui D. Fran-
cesco Rovegno vendette a' nostri Clienti quella parte
degli Allodj paterni , che ad esso lui spettava , tanto
per proprio dritto , quanto dell' altro fratello D. Do-
menico , che l' istituì erede nella metà del suo asse ,
siccome si è avvertito nella esposizion de' fatti : ma
passiamo al secondo Capitolo .

CAPO SECONDO.

In cui si dimostra , che nel fedecommesso ordinato dal fu D. Giuseppantonio Rovegno non possa andar compreso l' avere di D. Francesco , che fu il venditore delle robe controvertite .

IL fu D. Giuseppantonio Rovegno nel 1765. fece il suo testamento, con cui istituì suo erede D. Gianfrancesco, e nello stesso testamento istituì un maggiorato di duc. 80. m. in beneficio de' discendenti mascoli di detto suo fratello *in perpetuum*, ed *in infinitum* da primogenito in primogenito. Disse, che tale maggiorato egli formava sopra il prezzo de' suoi beni Allodiali colle parole seguenti : *Che però detto Signor Principe D. Giuseppantonio testatore nel miglior modo , e forma che dalle leggi li vien permesso , istituisce , ordina , e fonda detto maggiorato nell' anzidetta summa di duc. 80. m. sopra tutti , e qualsivogliono suoi beni burgensatici , ed allodiali , siti in detti suoi feudi , e fuori di essi , consistenti in stabili , crediti , censi , nomi di debitori , partite di arrendamento , adoe , ed altri qualsivogliono jussi , e ragioni a detto Signor Principe testatore appartenentino al presente , e li spetteranno in avvenire . Per li quali duc. 80. m. possano li soprascritti chiamati farsi assegnare tanti beni stabili , censi , capitali , nomi di debitori , crediti , partite di arrendamento , ed adoe de' migliori , che saranno in detti suoi feudi , e fuori di essi , del valore di duc. 80. m. , e se forse (il che non crede) il valore di detti beni burgensatici non giugnesse a fare il pieno de' duc. 80. m. , in*
tal

tal caso il mancante sino a tal summa, si debba supplire sul valore de' detti suoi feudi di Pallagorio, ed Umbriatico, o di alcuno di loro; siccome facendo uso detto Signor Principe testatore della facoltà, che ciascun feudatario tiene di gravare il successore nelli feudali usque ad valorem feudi, effettivamente gravava, e vuole che si senta gravato il suo successore in feudalibus a dover soddisfare a quel primogenito maschio, che goderà detto maggiorato la summa mancante, sino al pieno di duc. 80. m., vincolata bensì per impiegarsi in compra per effetto di detto maggiorato. Soggiunse, e volle che per la sicurezza di duc. 80. m. i beni assegnati per tal summa non si potessero in modo alcuno alienare, e distrarre, dichiarando nulla ogni distrazione, anche fatta con decreto di Giudice: additò, che si dovevano spiegare, quali erano que' beni, che restavano sottoposti, ed assegnati per l'ipoteca di detti duc. 80. m. del surriferito maggiorato; assegnazione, che non fu poi fatta dal detto fedecommittente.

Dopo avere l'anzidetto testatore ordinato, e disposto detto fedecommesso primogeniale, nel medesimo testamento così dispose relativamente all'erede, che dovea eseguirlo: *Ordina pure, ed espressamente comanda detto Signor Principe testatore, che detto D. Francesco suo fratello ed erede debba subito seguita la sua morte con pubblico, e solenne istrumento ciecamente, e senza veruna condizione, o riserba accettare questo suo testamento, e quanto in esso si ritrova ordinato, e disposto, giusta la sua serie, continenza, e tenore, e senza tale accertazione, non possa detto D. Francesco pretendere, nè gli si dia adito,*

a pretendere la spedizione del preambolo da questo testamento a suo beneficio, nè tampoco l'immissione ne' beni della sua eredità, e non altrimenti.

Seguita la morte del suddetto testatore, il suo erede D. Francesco accettò il testamento; e dalla lettura di essa accettazione si ravvisa essere stata questa semplice, e nuda, serbata la forma del testamento, tale quale il testatore l'aveva prescritta.

Fatta tale accettazione, fece l'Erede il solenne inventario, e nel medesimo espressamente riferbò a se stesso le ragioni, che gli appartenevano sopra detta eredità, e specialmente per li duc. 4000. di gioje lasciategli dalla madre, per la terza parte de' capitali dotali della medesima, e per la metà dell'altra terza parte, che spettava al fu D. Domenico, anche a lui lasciata. Ed oltre a ciò pe'legati lasciati dal medesimo D. Giuseppantonio, e soddisfatti *de proprio* da esso D. Francesco, e per la metà de' beni antichi burgenfatici. Premessi tutti questi fatti, si venga ora all'esame dell'articolo.

Si potrebbe forse dal Contradittore intraprendere, che per la fermezza del suddetto maggiorato nell'espressa summa di duc. 80. m. vi dovesse andar compresa, anche parte del proprio avere dell'Erede, quantevolte non vi fusse la capienza sull'intera roba del testatore per la totale summa del medesimo. Dalla disposizione però del fedecommittente, e dall'accettazione dell'Erede una sì fatta presunzione non si può indurre. Nell'istituzione di detto maggiorato non fa parola il testatore della roba dell'Erede, ma soltanto della sua roba, sopra cui ne addita la fondazione: nè può arguirsi il contrario, dall'accettazione dall'Erede fatta; im-
per-

perciocchè essendo tale accettazione l'esecuzione del testamento, non può essa aggiungere, nè scemare quel tanto che nel testamento vien disposto, ed ordinato. Ella è massima indubitata nel dritto, che quantunque possa il testatore disporre della roba dell' Erede al pari della propria, pure per far ciò la ragion civile ci avvertisce di essere necessaria l' espressa disposizione, non potendosi mai presumere un gravame, quando stato non sia ingiunto espressamente. Sentasi a tal proposito il Giureconsulto Paolo (1): *Cum fundus communis legatus sit, non adjecta portione, sed meum nominaverit; portionem deberi constat*; ed il Bartolo scrisse: *In dubio legando rem, videtur quis legare partem quam habet*. Non vi è dubbio, che possa legarsi anche la roba altrui, purchè ciò sappia il Testatore. Nel suddetto responso di Paolo sapeva bene il testatore, che del fondo legato avea egli la metà, ed avendolo legato pare che avesse voluto lasciare anche la parte del socio, imperciocchè legato avea il fondo, che non meno l'una, che l'altra parte conteneva, ma quel Giureconsulto altrimenti rispose, per la particella *meum* aggiunta al legato, quasi ch'avesse voluto il testatore avvertire, che la sua parte legava, non ostante, che servito si fuisse della parola *fundum*; Questo è il caso individuale della nostra contesa: il testatore avendo designata la somma di duc. 80. mila per dote del maggiorato sopra i suoi beni, quante volte tal capienza non vi si fuisse ritrovata, non si dovea supplire una sì fatta mancanza dalli beni proprj dell' istesso Erede.

Il-

(1) *L. Servi electione §. 2. de leg. 2.*

Il dotto Duareno comentò questa legge , e dilucidolla colle seguenti parole . *Merito igitur , egli scrisse , dixit Paullus constare , quum hæc sententia non tantum conveniat verbis , sed etiam humanior sit , & magis ex voluntate testatoris ;* e poco innanzi l'istesso Autore così aveva scritto : *Addit Paullus hoc constare , ut ostendat certi juris esse , non controversi . Nam , & verba , & mens testatoris pro herede faciunt . Qui meus recte interpretatur quatenus meus est , ut supra dixi : meum id recte dicitur quod pro parte meum est , quamvis totum meum est , non recte dicatur . Item si dubia res esset , non facile testator crederetur voluisse heredem suum onerare necessitate redimendi .*

Il Brunnemanno comentando parimente la legge suddetta scrisse così : *Sed quid si socius tuus domum communem tibi legasset , an non etiam tuam socii partem legasse videtur ? Videtur quod sic , cum etiam res aliena legari possit . Sed negat hic Castrensis , quia sufficit pro parte utile esse legatum , & de tua tantum parte cogitare videtur . Quandocumque enim quis legat rem alienam , in qua tamen jus aliquod habet duraturum post mortem , tunc jus illud legare videtur .*

Il dotto Barrì nella sua opera *de successionibus* ampia le cose suddette , e perché le rischierà colle individuali circostanze della nostra controversia , è convenevole , che se ne trascrivano le parole seguenti : *Videmus nunc de casu , quo res legata erat communis inter testatorem , & heredem ; certe si inter testatorem , & heredem , illam videtur legasse : premesso tal dubbio il lodato Autore ci avvertisce dell' eccezioni in contrario . Fallit primo si in legando testator dixerit lego meam ; nam pronomen meum facit , ut censetur legasse tantum partem suam . Similiter si in*
proe-

proemio testamenti testator dixerit , se velle disporre de rebus suis , partem heredis non videtur legasse , quæ fallentia extenditur ut procedat , licet in legando testator adjecerit omnia confinia ipsius fundi , & licet legaverit conjuncta personæ (1).

L' autorità di cotesto dotto Scrittore cade molto a proposito col nostro caso, imperciocchè nella dispositiva il riferito testatore si spiega di formar la dote di detto maggiorato in duc. 80. m. sopra i suoi beni ; onde secondo la loro capienza dovrà sussistere il maggiorato, senzachè mancandovi forse il pieno, debba esser supplito da' beni dell'Erede; siccome lasciandosi il fondo comune, colla parola *meum*, il legato si restringe alla sua parte, tuttochè si fosse specificata l'intera confinazione del fondo: e la ragione si è, che negli atti umani non si attendono le parole esecutive, o enunciative, avendosi per certo, che le sole dispositive siano operative.

Finalmente non si vuol qui tralasciare un' autorità del Cardinal de Luca: *Id enim*, egli dice, *continet gravamen, quod testator adjicit ei, quem honorat, etiam in ejus bonis propriis: atque in jure receptum, ut cessantibus restrictionibus, de quibus infra, testator disponere possit de bonis propriis heredis, vel alterius, quem honorat, illaque supponere eidem fideicommissio, cui ejus hereditatem, ac bona propria supposuit. Ita Bartolus in leg. quum pater D. de legat. 2. ubi advertitur de potestate non dubitari, sed solam questionem esse voluntatis, quæ in dubio non præsumitur, quum præsumptio sit aliquem testari velle de*
p ro-

(1) *Lib. IX. de legatis tit. 4. n. 7.*

propriis, non autem de alienis; fortius vero si dispositio juxta consuetam formulam dicat in bonis suis (1).

Tutto ciò però si è voluto dire nella supposizione, che non siavi nell'eredità del fedecommittente la capienza per tutta la suddetta somma di duc. 80. m., ma noi siamo nel caso opposto, cioè della capienza totale di detta somma, onde non potrà riputarsi l'odierno Principe di Pallagorio, se non che, come un attore volontario, che non merita essere inteso nel presente giudizio, che ha introdotto contro i terzi possessori. Di fatti essendo stato il maggiorato fatto, non fu la specie, ma fu la quantità di duc. 80. m., l'azione del chiamato al maggiorato medesimo, non è di dominio, ma bensì di credito, ed allorchè il creditore sull'eredità del debitore di cui egli è erede, tanto viene a conseguire, quanto importò il suo credito, non ha più che pretendere.

Il prezzo del feudo suddetto relativamente alla sua annua rendita, che in verità è di duc. 4000., e che dal rilievo pagato, per parte del Principe pupillo, alla Regia Corte, si fa comparire per soli ducati 2500. ridott' in capitale al tre per cento giusta il suddetto rilievo di ducati 2500. importa ducati 81666. 66. $\frac{2}{3}$ ed ecco, che abbiamo di puro, ed incontrastabile valore, de'corpi feudali, dippiù della dote del majorasco in ducati 80. mila altri ducati

(1) *Disc. 134. de fideicom. n. 14.*

cati 1666. 66. $\frac{2}{3}$ _____	1666 ⁴⁵ 66 $\frac{2}{3}$
Alli quali aggiungendo il prezzo del corso della Gradia in duc. _____	6000
Il valore de' Casaliniaggi di Pallagorio in duc. _____	2000
Il valore del corso di Coraciti in duc. —	4000
Il prezzo del palazzo, e magazzini di Pallagorio in duc. _____	2000
Il prezzo delle Terre del Lauro, Vallongelle, Barbariti, Palleca &c. in duc. —	850
Ed i duc. 8150. della partita del tabacco ricomprata col prezzo de' poderi venduti a' nostri Clienti dal padre del pupillo attore, che possiede detta partita, duc. —	8150

Totale _____ 24666 66 $\frac{2}{3}$

Risulta che il pupillo attore, giusta la situazione del relevio, tra valore del Feudo, e dell'allodio ereditario di suo zio, e di suo padre possiede, ed ha dippiù degli duc. 80. m. del majorasco, altri duc. 24666. 66 $\frac{2}{3}$.

Il valore del Feudo ereditario a differenza del feudo *ex pacto*, & *ex providentia*, riputasi allodiale, e come tale si riceve, e si acquista dall'Erede, per successione ereditaria all'ultimo defonto Feudatario; dunque se l'odierno Principe di Pallagorio, com'erede di Gianfrancesco suo padre ha acquistato il valore di detto Feudo, deve questo compensarlo col suo credito, che crede di rappresentare, per le distrazioni suddette in forza del riferito maggiorato.

Aggiungasi a tutto ciò che non potendo l'Attore pretendere pel suo majorasco più di duc. 80. m., per abilitarsi a domandare qualche a' nostri Clienti si è venduto dovrebb'egli dimostrare, che i beni feudali,
ed

ed allodiali, che per retaggio de' suoi antenati egli possiede, siano di minor valore di duc. 80. m. E questa dimostrazione dovrebbe farla colla vendita del Feudo, e dell' allodio, perchè ritraendone meno di detta somma, allora potrebb' esaminarsi se i nostri Clienti siano, o no tenuti al supplemento fino all' intera somma di ducati 80. mila. In sostegno di questa proposizione concorre l' autorità delle cose giudicate da questo S. R. C. delle quali se ne riporterà quì una. Avendo il primo acquirente del Feudo di Malvito, col suo testamento, istituito un majorascato agnatzio mascolino, in beneficio de' primogeniti, suoi discendenti nella somma di ducati 100. m., alli quali obbligò per intero ed il suo allodio, ed il Feudo, ed avendo un erede del fedecommittente contratto molti debiti, ad istanza de' Creditori il S. C. ordinò la vendita del Feudo, affinchè del prezzo del medesimo, dedotti i duc. 100. m. del majorasco, il dappiù si fusse pagato a' Creditori, come ravvisasi dalla sentenza del S. C.

Nel caso presente cresce la ragione di doverfi vendere i Feudi dall' Attore, tanto per conoscersi se egli abbia i ducati 80. mila, quanto per eseguirsi la disposizione del fedecommittente D. Giuseppantonio Rovigno, il quale ordinò che si assegnassero i corpi pel majorasco; detto assegnamento poi non può farsi senza la vendita del Feudo; perchè gli allodiali tutti, inclusivi quelli venduti a' nostri Clienti appena giungono alla somma di ducati 40. m. circa.

Con cui si dimostra, che l'odierno Principe di Pallagorio non possa revindicare i suddetti allodiali venduti, ma che debb'aver ferma, e rata la vendita de' medesimi.

Abbiamo noi nella narrativa de' fatti accennato, che l'anzidetto maggiorato di duc.80.m. non sia stato istituito su i corpi allodiali, ma bensì sul prezzo de' medesimi coll'ipoteca sopra a detti corpi, come si rileva dalla letterale disposizione del medesimo; adunque per tal maggiorato soltanto concorre l'azione di credito, e non di dominio, e se questo credito, come pocanzi si è dimostrato è rimasto soddisfatto, ed estinto, colla successione ereditaria di detto Principe al suo padre, non può egli molestare i compratori, giacchè li manca l'azione di dominio: ma tuttochè il maggiorato fosse stato fatto, sopra i corpi allodiali, pure non potrebbe l'attore dette vendite rivocare. Imperciocchè essendo egli al Feudo suddetto succeduto colla qualità ereditaria, la medesima l'astringe ad aver rato il fatto del defunto relativamente agli allodiali del Feudo da costui alienati, e distratti. Resta dunque ad esaminarsi, se la notissima legge *cum a matre C. de rei vindicatione*, poss'aver luogo contro il successore del Feudo ereditario misto. Per D. Giuseppe Giuranna, cui il venditore Principe D. Francesco, nel vendere l'erbaggio della Difesa nominata, il prato di San Martino, i due molini di Vitravo, e le Terre nelli Scilieri, obbligò specialmente per l'evizione il valore del Feudo, non vi è dub-

dubbio alcuno, che debba aver luogo la sopraccennata legge *cum a matre*; imperciocchè essendosi l'attore dichiarato erede di suo padre venditore ne' Feudi, e dovendo col valore de' Feudi rispondere per l'evizione de' suddetti tre corpi, al compratore, consegue di non poter egli revindicare, per lo risaputissimo aforismo legale: *quem de evitione tenet actio, eum agentem multo magis repellit exceptio*. Rimane dunque a vedersi, se l'istesso aforismo possa aver luogo per gli altri rei convenuti, alli quali il venditore non obbligò espressamente, e specialmente il valore de' Feudi per l'evizione.

Ma prima di venire a ciò, è convenevole ricordarci, che non tutti gli allodj si appartenevano al fedecommittente; imperciocchè stante la nullità del testamento paterno sopra enunciata, e discussa, tutti li figli secondogeniti per ugual parte, e porzione, succedero agli allodj paterni: Che se si voglia risanata dalla clausola codicillare la nullità del testamento suddetto, non potevasi alla peggio contrastare a' secondogeniti la porzione legittima. Che al venditore si appartenea la metà dell'Eredità del suo fratello D. Domenico, e si appartenea la sua porzione delle dote materno, la quale dote fu data in tante partite di arrendamento, che furono vendute dal fedecommittente; com' egli stesso dichiarò: in qual dote di duc. 10000., egli il venditore vi rappresentava la metà, cioè un terzo per proprio dritto, com' erede egualmente, che D. Domenico, e D. Giuseppantonio, istituiti nel testamento materno; ed una sesta parte com' erede *ex semisse* del suddetto D. Domenico suo fratello. Dippiù il riferito venditore era creditore di un prelegato di duc. 4000. lasciatogli da sua madre sopra

pra i suoi beni estradotali, del qual prelegato, il fedecommittente se ne dichiarò debitore all' anzidetto D. Francesco. Sicchè quando tutto mancasse, il venditore era creditore di detto fedecommittente nella summa di duc. 9000. in forza del testamento materno, e di quello del premorto fratello D. Domenico, alli quali aggiungendosi la metà degli allodiali, che secondo il calcolo fatto nel Capitolo primo ascende a ducati 29800. $\frac{1}{4}$, tutto il suo credito risulterebbe in ducati 38800., o pure nel secondo caso del solo testante, per le legitime colla giunta di duc. 1500. e di duc. 4000. che il fedecommittente D. Giuseppantonio lasciò liberi sopra il suo asse a D. Francesco, se passava ad ammogliarsi, ascenderebbe a duc. 20433. e gr. 33 $\frac{1}{3}$. Le distrazioni ascendono a duc. 28.m. da' quali detratti duc. 8150., colli quali fu ricomprata la partita suddetta di arrendamento, vengono le medesime a restare in duc. 19850. val quanto dire per duc. 583. meno di quello di cui il Principe D. Francesco era creditore dell' eredità del fedecommittente. Premesso tuttociò si vegga se l' erede nel feudale per proprio dritto, che abbia negli allodiali possa revindicare da' terzi possessori detti allodiali venduti dall' immediato feudatario predecessore defonto.

E' notissimo che i feudi nella prima loro origine non furono che meri officj dati a tempo, ed amovibili *ad nutum* dall' istesso concedente. Sull' andar degli anni fu introdotta l' usanza di tenerli il concessionario sua vita durante, indi furono conceduti anche a' figli, e dopo a' nipoti, ma la loro concessione fu *ex pacto*, & *providentia*, in forza della quale i discendenti succedevano per proprio lor dritto

to pervenutogli in forza della concessione liberale dell' infeudante , e dalla accettazione fattane dal concessionario per se , e suoi discendenti . Questa fu l' usanza de' feudi fino a Carlo il Grande , ma da lui in poi incominciò ad essere alterata , mediante i privilegj , ch' egli , ed i di lui figli davano , di acquistarsi i feudi da' discendenti , colla qualità mista , cioè mista del sangue coll' ereditaria . Tale usanza fu in voga fino ad Ugon Capeto , il quale con molti sudori , e con dubbio evento , acquistato avendo l' Impero de' Franchi , incerto , e dubbioso , pensò di assicurarselo colla nuova forma , ch' escogitò di dare alla successione feudale , cioè di far in essi succedere il solo primogenito , e di non poter succedere , se non che com' erede dell' ultimo defonto feudatario . Ed ecco introdotta una nuova forma circa la successione feudale , ch' è quella , con cui noi viviamo , cioè che la feudalità si acquista per legge d' investitura , ed all' incontro il valore del feudo , riputandosi , come riputasi allodiale , acquistar non si possa , se non che colla qualità ereditaria all' immediato defonto feudatario .

I nostri Forensi quantunque abbiano ignorato la storia , non è però , che con indefessa lor fatica , non abbiano scritte quelle massime , che alla storia medesima corrispondano , appoggiati , e guidati soltanto dalle Consuetudini feudali , ove leggiamo le seguenti parole : *Si contigerit vassallum sine omni prole decedere , agnatus , ad quem universa hereditas pertinet , repudiata hereditate , Feudum si paternum fuerit retinere poterit , nec de debito hereditario aliquid feudi nomine solvere cogitur*

UBI VERO FILIUM RELIQUIT , IPSE NON POTEST HEREDI-

REDITATEM SINE BENEFICIO REPUDIARE, SED AUT UTRUMQUE RETINEAT, AUT UTRUMQUE REPUDIET (1).

Il dotto Feudista Montano nel suo trattato *ad leg. Imperialem* nel §. *præterea ducatus*, ragionando dei Feudi ereditarj misti suscitò l' articolo, se detta qualità ereditaria sia coerente al Feudo, o pure coerente alla persona, di modochè per succedere al Feudo siavi necessario, che chi vuol succedere sia erede del defonto feudatario; ed il lodato autore parlando del figlio, che è il caso nostro nel num. 68. di detto §. scrisse così: *Filius tamen tenetur esse hæres patris ob reverentiam paternam, ne moriens absque hærede dedecore afficiatur, alias feudum hujusmodi, & si non hereditarium habere non potest, idque ex providentia, & dispositione harum feudalium consuetudinum in Cap. I. agnatus, & ideo extrinsecus obvenire hanc necessitatem filio existimamus a l. scilicet feudali non ex ipso feudo* E seguitando a scrivere soggiunse le parole, che sieguono. *Erit igitur filius hæres persona patris non feudi, & confecto inventario non tenebitur creditori patris ultra valorem &c.*

Ecco dunque, che il figlio successore al feudo debbe essere erede del defunto feudatario; essendo la qualità ereditaria inerente alla persona non già al feudo, e conseguentemente è tenuto ad avere rato il fatto del defonto, anche sopra gli allodiali dell' istesso Feudo, essendo l' erede quello che succede *in universum jus defuncti*, cioè tanto nell' azioni attive, che passive, ed essendo uno il patrimonio dell' istesso defonto, sì feudale, che burgenfatico. Cotesta
opi-

(1) *Lib. 2. tit. 45. & tit. 51.*

opinione però del citato autore vieppiù si conferma dalla seguente considerazione.

Prima del dritto de' Franchi, e propriamente fino ad Ugon Capeto, i Feudi erano *en pacto*, & *providentia*, ma dopo Ugon Capeto nuova forma a' medesimi fu data, cioè di qualità mista; val quanto dire restò la feudalità annessa alla ragion del sangue, e sotto la forma antica feudale *en pacto*, & *providentia*, ma il valore del feudo fu stabilito di doverfi riputare allodiale; e da ciò derivò la mista lor natura; cioè la qualità del sangue unita a quella di erede, vale a dire che nel medesimo tempo, il successore deve avere la congiunzione del sangue, secondo i gradi prescritti nell'investitura, e quella di erede dell'ultimo feudatario moriente, relativa al valore del feudo, ch'è allodiale. Se dunque deve essere il successore erede immediato del precedente feudatario per potere il valore del feudo acquistare, deve necessariamente avere rato e fermo il fatto del medesimo, giacchè detto valore del feudo egli acquista come allodio della di lui eredità, e la feudalità dal patto, e della providenza di chi dà, e di chi riceve.

Premesso intanto tal principio della ragion feudale, esaminiamo brevemente le conseguenze, che ne derivano. Essendo necessaria, la qualità ereditaria, ed essendo individuo il titolo ereditario comprendente tutto il dritto del defonto, si è suscitato tra'nostri Feudisti l'articolo, se possa il successore al Feudo, ripudiare l'eredità libera allodiale del defonto, ritenendo però il feudo, che vuole acquistare, e comunemente hanno scritto i nostri, che non possa ciò fare, siccome scrisse li Montano nel luogo citato, e la Ratta nel suo Teatro Feudale, con queste
pa-

parole : *Feudi hereditarii successores , filii , vel descendentes , sive sit antiquum , sive sit novum ; communis conclusio est æs alienum a defuncto relictum solvere debere , ratio est quia filius non ex propria persona , sed patri jure representationis venit , estque eadem persona cum patre , & ideo hereditatem renunciare non potest ad effectum , ut onera hereditaria evitet , & feudum retineat , utrumque enim aut repudiare , aut acceptare debet (1) .*

Se dunque egli è erede necessario relativamente alle robe mere allodiali , per poter succedere al feudo ereditario , deve restar tenuto , ad avere rato il fatto del defonto , ad oggetto di quelli debiti e pesi , che i beni allodiali risguardano ; onde qualora questi siano stati distratti , non ostante , che alla successione de' medesimi fusse stato il figlio invitato dall'avo , o dal zio , come nel caso nostro , non può tal distrazione impugnare , sì per essere erede dell'alienante rispetto a detti allodiali , come per essere di lui erede relativo al valore del Feudo . Ciò è tanto vero , che i nostri Feudisti suscitando l'articolo , se il feudatario che abbia due feudi , uno *ex pacto* , & *ex providentia* , l'altro ereditario misto , alieni il primo , e ritenga il secondo , se il legitimo successore di questo , possa la vendita di quello rinvocare , conchiudono negativamente ; imperocchè la qualità ereditaria del secondo lo astringe ad avere rato il fatto del defonto circa la vendita fatta del primo , come scrisse il de Luca (2) , ed il Loffredo colle parole , che sieguono : *Quinimo est alia ratio dictæ*
le-

(1) *Dilucidat. 65.*

(2) *Ad resol. de Marin. lib. 2. cap. 87.*

legis cum a matre quam ponit Glos. ibi qua est regula ex qua persona quis lucrum sentit &c. & sic is, qui in jus succedit primi haredis non potest revocare id, quod non poterat primus hares, cui successit (1),

Parla il citato autore nel nostro caso individuale, e sostiene, che il successore al feudo ereditario misto non possa impugnare il fatto del defonto, relativo alla vendita di un feudo *ex pacto, & providentia*, o delle robe allodiali vendute, appartenentino al detto successore per suo proprio dritto, allegando la legge *cum a matre*.

Nè farà qui fuor di proposito l'allegare un caso contenuto nelle Istituzioni. L'eredità del pupillo forma, e compone un sol patrimonio coll'eredità paterna; in modo, che il sostituto pupillare non può essere erede del pupillo se nello stesso tempo non è erede del padre, nè può ritenere l'eredità del pupillo, che al medesimo forse deferita si fusse da' beni materni, con domandare separazione de' beni. Questo è appunto il nostro caso nella ragion feudale, per cui ed i beni feudali, e gli allodiali un sol patrimonio compongono, senza poterli ritenere il feudale, e rinunciare l'allodiale, per la qualità ereditaria inerente, non al feudo, ma alla persona del successore. E quindi per esser un sol patrimonio, è stata adottata nel Foro la pratica del contributo tra l'erede nel feudo, e nell'allodio, anche per li debiti di azion personale, non afficientino il feudo.

Crediamo dunque di aver dimostrato pienamente, che tanto il patrimonio ereditario feudale misto, che l'allodia-

(1) *Consil. 1. n. 170.*